



COMUNE DI CELLAMARE
Provincia di Bari

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

Approvato con delibera di C.C. n. 15 del 31 agosto 2012.

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo	Pag. 3
Art. 3	Disposizione per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 3
Art. 4	Abitazione Principale	Pag. 4
Art. 5	Determinazione Aliquota Base	Pag. 5
Art. 6	Esenzioni e altre forme di agevolazioni	Pag. 5
Art. 7	Versamenti	Pag. 5
Art. 8	Rimborsi e compensazioni	Pag. 5
Art. 9	Riscossione coattiva	Pag. 5
Art. 10	Norme di rinvio	Pag. 6
Art. 11	Entrata in vigore	Pag. 6

Art. 1 **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune dell'Imposta Municipale Propria ,di cui art. 13 del Decreto Legge 201/2011, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 così come modificato con L. 214/2011 sono assoggettati all'Imposta Municipale Propria tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune, ad esclusione di quelli espressamente indicati dalle normative vigenti.
2. Ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/1992 dove gli immobili sono così definiti:

Fabbricato: *l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;*

Area fabbricabile: *l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione di pubblica utilità.*

L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati essendo sufficiente che tale caratteristica risulti dall'adozione di un piano regolatore generale .

Sono considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti direttamente dal coltivatore diretto o imprenditore agricolo e deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n.9 e s.m.i., con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. L'iscrizione nei predetti elenchi ha effetto per l'intero periodo d'imposta. La cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato per l'anno precedente.

Art. 3 **Disposizione per la determinazione della base imponibile delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della

Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Al fine di ridurre al minimo l'insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, per zone omogenee, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, vengono determinati come dall'allegato prospetto n.1, così come determinati con Delibera di C.C. n. 8 dell'11 maggio 2010;

ZONA (come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE € / per mq.	VALORE VENALE € / per mq. Per aree non lottizzate
B/A	177,32	
B/B	158,32	
B/C1	132,99	
B/C2	88,66	
C/1	94,99	77,04
C/2	69,66	57,69
C/3	31,66	25,68
D	19,00	
F/1	25,33	
F/2	6,33	
F/3	6,33	
F/4	17,73	
F/5	12,67	

4. I valori di cui al precedente comma 3 potranno essere variati, con deliberazione di Giunta Comunale da adottare entro il termine previsto per legge; in assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

Art. 4

Abitazione Principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
In applicazione alla potestà regolamentare richiamata all'art. 1 del presente regolamento, vengono assimilate alle abitazioni principale, per l'applicazione dell'aliquota ridotta e la relativa detrazione all'abitazione principale e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetto.
2. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono previste rispettivamente le seguenti agevolazioni: aliquota ridotta per abitazione principale approvata con apposita delibera del consiglio comunale e della detrazione d'imposta prevista per legge;
3. E' applicata l'aliquota ridotta anche alle pertinenze, intendendo come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Art. 5
Determinazione aliquota Base

1. Annualmente è fissata con delibera di Consiglio Comunale l'aliquota base ai sensi dell'art. 13 c.6 del D.L. 201/2011, coordinato con la Legge di conversione n. 214/2011, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”.

Art. 6
Esenzioni e altre forme di agevolazioni

1. Sono esenti dall'imposta le fattispecie disciplinate dall'art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo n. 23/2011.
2. L'esenzione compete per gli immobili posseduti da questo Ente sia per quelli destinati a compiti istituzionali che per quelli non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.

Art. 7
Versamenti

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato secondo le disposizioni vigenti di legge.
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura del tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 8
Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, di competenza dell'Ente, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.
4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 9
Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto dettato dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito, con modifiche dalla L. 214/2011; le norme contenute agli art. 8,9,14 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e le disposizioni di rinvio del D. Lgs n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Art. 11

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.